

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIMOGNARI, JERVOLINO RUSSO,
MASCARO, D'AGOSTINI, FOSCHI, CONDORELLI, LAPENTA,
SAPORITO e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1983

Modifiche ed integrazioni all'allegato 2 e agli articoli 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, riguardanti ufficiali sanitari, medici igienisti e farmacisti ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. — L'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, ha portato a termine un'operazione ampia e complessa in quanto ha provveduto alla nuova sistemazione giuridica di personale di varia provenienza e con situazioni di base estremamente diverse e, quindi, difficilmente omogeneizzabili. Naturalmente, all'interno di una così complessa manovra, alcuni problemi non hanno trovato adeguata, soddisfacente sistemazione. Uno dei problemi rimasti insoluti è quello di porre riparo ad una grave sperequazione realizzata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 nell'ambito delle categorie degli ufficiali sanitari, dei medici igienisti responsabili di servizi nei comuni e dei farmacisti ospedalieri.

Infatti, in base all'allegato 2 del suddetto decreto, gli ufficiali sanitari di comuni con oltre 20.000 abitanti sono equiparati, nel passaggio nei ruoli nominativi regionali, alla qualifica ed ai livelli funzionali dei dirigenti, mentre gli ufficiali sanitari di comuni con meno di 20.000 abitanti sono inquadrati nelle qualifiche dei vicedirigenti.

Lo stesso trattamento si applica ai medici igienisti responsabili di servizi nei comuni con meno di 500.000 abitanti.

La *ratio* di tali evidenti sperequazioni sfugge all'analisi dell'interprete, mentre le norme così formulate appaiono viziate da evidente incostituzionalità.

Nella precedente legislazione, sotto il profilo dei livelli funzionali, non era evidenziata alcuna discriminante nell'ambito delle categorie degli ufficiali sanitari e dei medici igienisti responsabili di servizi nei comuni.

Infatti, a norma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'ufficio sanitario comunale era diretto dall'ufficiale sanitario.

Gli articoli 33 e seguenti del suddetto testo unico regolavano le modalità di concorso, le nomine, i titoli ed i requisiti, le attribuzioni, i compiti e tutta la materia relativa ai sanitari in parola.

Va da sé che una normativa univoca non consentiva di determinare sperequazioni tra appartenenti alla medesima categoria. Oggi, invece, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 — e per la prima volta — sanitari che svolgono le stesse funzioni si trovano ad essere inclusi rispettivamente in livelli più alti e più bassi.

Il criterio numerico degli abitanti, posto a base della qualificazione professionale, appare ingiusto e discriminante. È, pertanto, inaccettabile sotto il profilo della corretta legislazione.

Per quanto attiene ai farmacisti ospedalieri, il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'allegato 1, tabella B, prevede tre distinte posizioni funzionali: farmacista dirigente, farmacista coadiutore e farmacista collaboratore, rispetto alle due del passato ordinamento giuridico.

Lo stesso decreto, all'allegato 2, equipara le qualifiche e i livelli funzionali del personale sanitario farmacista ospedaliero, degli enti locali, delle regioni e del parastato, ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

In ordine alla equiparazione succitata, sono stati utilizzati i criteri della precedente qualifica funzionale e della anzianità di servizio.

Tuttavia tali criteri sono stati applicati ai farmacisti degli enti locali, delle regioni e del parastato, ai quali è garantito l'accesso anche alla posizione funzionale intermedia, cioè di farmacista coadiutore.

Nell'ambito dei farmacisti ospedalieri, mentre i direttori sono stati correttamente equiparati alla posizione funzionale apicale, i farmacisti ospedalieri collaboratori sono stati equiparati alla posizione funzionale

iniziale, senza possibilità di accesso, in fase di inquadramento, alla posizione funzionale intermedia.

Ciò crea una evidente sperequazione ed una ingiusta penalizzazione, in quanto i farmacisti ospedalieri con qualifica di farmacista collaboratore, con pari o maggiore anzianità di servizio rispetto ai farmacisti degli enti locali, delle regioni e del parastato, vengono ad essere inclusi in una posizione funzionale inferiore.

Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non contiene norme precise circa le modalità concorsuali di accesso alle posizioni di farmacista collaboratore e di farmacista coadiutore. Pertanto il presente disegno di legge intende apportare talune integrazioni agli articoli 17, 18 e 21 del summenzionato decreto al fine di garantire legittime condizioni di accesso alle suddette posizioni funzionali di farmacista.

Tanto premesso, i sanitari di cui sopra è cenno attendono che il Parlamento renda loro giustizia. Un sistema discriminante, quale quello attualmente in vigore, rischia di indurre gli interessati a ricorrere a forme esasperate di conflittualità, tra l'altro non in linea con la politica economica seguita dal Governo.

Sicchè l'approvazione del presente disegno di legge renderebbe, in ultima analisi, anche un utile servizio alla collettività.

Si auspica inoltre che tale approvazione sia rapida, in modo che i provvedimenti regionali in materia tengano conto della nuova normativa nazionale.

Per quanto riguarda il contenuto dei singoli articoli del presente disegno di legge, l'articolo 1, assumendo l'anzianità di servizio come unico criterio distintivo ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale, equipara gli ufficiali sanitari di tutti i comuni italiani ed i medici igienisti responsabili di servizi con almeno otto anni di servizio presso pubbliche amministrazioni ai primari ospedalieri e gli ufficiali sanitari con anzianità di servizio inferiore agli otto anni agli aiuti ospedalieri.

Con l'articolo 1 si propone anche, in via transitoria e per sanare la situazione di spequazione di trattamento esistente, l'equiparazione dei farmacisti collaboratori ospedalieri con almeno cinque anni di servizio alla data di entrata in vigore della legge ai farmacisti coadiutori, ferme restando le normali procedure concorsuali per i successivi reclutamenti.

Con l'articolo 2 si modifica conseguentemente l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e si abroga ogni altra norma incompatibile o in contrasto con le disposizioni dell'articolo 1.

L'articolo 3 apporta talune modifiche ed integrazioni all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, stabilendo il principio della procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso alla posizione funzionale di farmacista collaboratore e la parità di dotazione organica di farmacisti collaboratori e farmacisti coadiutori.

L'articolo 4 modifica ed integra l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, prevedendo anche per l'accesso alla posizione funzionale di farmacista coadiutore la procedura concorsuale, alla quale sono ammessi, tra l'altro, coloro che hanno conseguito la libera docenza nella disciplina.

L'articolo 5 modifica, conseguentemente, l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, prevedendo l'applicazione della normativa ivi contenuta esclusivamente al personale laureato del ruolo tecnico, e non anche sanitario, per l'accesso alle posizioni funzionali di coadiutore e di dirigente.

L'articolo 6, infine, prevede l'entrata in vigore della legge stessa al momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il problema sollevato dal presente disegno di legge è già stato oggetto di attento esame da parte del Parlamento nel corso della VIII legislatura. Ne ha discusso in particolare la Commissione sanità del Senato che si è dichiarata, a larga maggioranza, favorevole ad una revisione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, volta ad eliminare le più gravi fra le discriminazioni da esso prodotte, fra le quali anche quelle alle quali con il presente disegno di legge si intende porre rimedio. L'urgenza di risolvere i problemi esposti nella nostra iniziativa parlamentare e la necessità di non protrarre ulteriormente uno stato di grave, ingiustificata discriminazione ai danni degli ufficiali sanitari, dei medici igienisti responsabili di servizi nei comuni e dei farmacisti ospedalieri fa sperare i proponenti in una sollecita discussione e nella approvazione del provvedimento proposto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale inquadrato o da inquadrare nei ruoli nominativi regionali, gli ufficiali sanitari di comuni o consorzi di comuni con almeno otto anni di servizio presso pubbliche amministrazioni sono equiparati ai primari ospedalieri; gli ufficiali sanitari con meno di otto anni di servizio sono equiparati agli aiuti ospedalieri.

I medici igienisti responsabili di servizi con almeno otto anni di servizio presso pubbliche amministrazioni sono equiparati, ai fini di cui al primo comma, ai primari ospedalieri.

I farmacisti collaboratori ospedalieri con almeno cinque anni di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati, ai fini di cui al primo comma, ai farmacisti coadiutori.

Art. 2.

L'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è modificato in modo conforme alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.

È abrogata ogni precedente disposizione o norma incompatibile od in contrasto con il disposto di cui all'articolo 1.

Art. 3.

All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono apportate le seguenti modifiche:

la rubrica è sostituita dalla seguente:

« *(Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico, di veterinario collaboratore e di farmacista collaboratore)* »;

dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Alla posizione funzionale di farmacista collaboratore si accede mediante pubblici

concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 12, distinti per le aree funzionali relative ai servizi farmaceutici *intra* o *extra* ospedalieri »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La dotazione organica dei farmacisti collaboratori è, nell'ambito dei servizi, di norma pari alla dotazione organica complessiva dei farmacisti coadiutori ».

Art. 4.

All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono apportate le seguenti modifiche:

la rubrica è sostituita dalla seguente:

« *(Concorsi a coadiutore sanitario o vice direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero, a veterinario coadiutore e a farmacista coadiutore)* »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla posizione funzionale di farmacista coadiutore si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 12, distinti per le aree funzionali relative ai servizi farmaceutici dei presidi ospedalieri ed *extra* ospedalieri ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato cinque anni di servizio nel grado iniziale e coloro che abbiano conseguito la libera docenza nella disciplina ».

Art. 5.

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono apportate le seguenti modifiche:

la rubrica è sostituita dalla seguente:

« *(Concorsi alle posizioni funzionali di coadiutore e di dirigente del personale laureato del ruolo tecnico)* »;

al primo comma, le parole: « dei ruoli sanitari e tecnico » sono sostituite dalle seguenti: « del ruolo tecnico »;

al secondo comma, le parole: « dei ruoli sanitario e tecnico » sono sostituite dalle seguenti: « del ruolo tecnico ».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.